



TRIBUNALE DI ASTI
Sezione civile

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.04.2019

Il Gi

Premesso che Emanuele [redacted] e Mary Elizabeth [redacted] proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 257/18 con il quale era stato loro ingiunto il pagamento di euro 21.152,45 oltre oneri in favore dell'Impresa Edile [redacted] Ermanno;

Vista l'istanza *ex art.* 648 cpc avanzata dal convenuto opposto;

Osservato innanzitutto che nel fascicolo cartaceo NRG 2085/18 è presente atto cartaceo, non sottoscritto né datato, che sembrerebbe integrare delle note a verbale di prima udienza, note in ogni caso al definitivo non allegate al verbale del 5.11.2018;

Rilevato non esservi nel fascicolo cartaceo – né nel fascicolo telematico – la relazione geom. Cantamessa del cui deposito da parte dell'attore opponente è fatto riferimento nel suddetto atto, e ritenuto non doversi disporre sul punto la ricostituzione del fascicolo in via preliminare alla presente pronunzia, non potendo ritenersi detto documento depositato agli atti e quindi utilizzabile ai fini del decidere, in assenza di alcuna indicazione in merito nel verbale del 5.11.2018;

Ritenuta in via preliminare l'infondatezza dell'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo per mancata asseverazione della traduzione allegata allo stesso, posto che:

- Emanuele [redacted] (nato in Italia e trasferitosi negli Stati Uniti nel 2013: doc. 63 [redacted]) non ha innanzitutto rappresentato di non conoscere la lingua italiana (risultando documentalmente il contrario) né ha allegato e dimostrato quale sarebbe stato il pregiudizio di natura sostanziale che avrebbe sofferto in ragione della lamentata violazione formale;
- Mary Elizabeth [redacted] ha dimostrato di aver compiutamente compreso il tenore del decreto notificatole (in ogni caso corredato da traduzione in lingua inglese, per quanto non asseverata), spiegando opposizione con contestazioni sia in rito sia di merito, di talché ogni profilo di nullità deve ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo;

Ritenuta l'infondatezza dell'ulteriore eccezione preliminare spiegata da Mary Elizabeth [redacted] in punto inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notificazione dello stesso, posto che:

- questo Giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale più recente che ammette l'applicazione dell'istituto della rimessione in termini al procedimento monitorio, in forza dell'argomento sistematico relativo alla *sedes materiae* del novellato art. 153 cpc (non essendo più la rimessione in termini limitata alla fase



- istruttoria del processo ordinario di cognizione ma costituendo principio generale processualcivile) ed in ragione dell'esigenza di evitare la duplicazione di azioni giudiziarie in ossequio al canone costituzionale di ragionevole durata del processo;
- dalla documentazione prodotta dal convenuto opposto (doc. 2 NRG 3337/18; fascicolo fase monitoria; doc. 1 NRG 2085/18) risulta il tempestivo avvio del procedimento notificatorio nei confronti dell'odierna opponente (raccomandata spedita in data 28.03.2019 a fronte della pubblicazione del decreto ingiuntivo in data 27.02.2019) ed il mancato perfezionamento della notifica tentata presso l'indirizzo di residenza della parte ingiunta (Alexandria,);
 - risulta evidente la non imputabilità al della decadenza maturatasi, considerato che la notifica successivamente esperita si è perfezionata presso il medesimo indirizzo di residenza di Mary Elizabeth
 - l'odierno opposto si è tempestivamente attivato in data 12.06.2018 al fine di ottenere la rimessione in termini che, legittimamente, il Giudice del monitorio ha concesso con decreto depositato il 9.07.2018;
 - a parere di chi scrive, il mancato decorso del termine perentorio non costituisce presupposto necessario per la concessione della rimessione in termini, sia tenuto conto del differente tenore letterale dell'art. 153 cpc – che dispone che la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini – rispetto all'art. 154 cpc – che ammette la proroga del termine ordinario prima della scadenza dello stesso –, sia considerato che il maturare della decadenza presuppone di per sé la scadenza del termine perentorio;
 - all'esito del decreto del 9.07.2018, il ha tempestivamente rinnovato la notifica che, quindi, come da allegazioni della stesa opponente, si è tempestivamente perfezionata in data 20.08.2018;

Ritenuto che l'eccezione di cui al punto 1.2 dell'atto di citazione di Mary Elizabeth attenga, in astratto, a profilo di mera nullità della notifica e non di inesistenza della stessa e possa pertanto ritenersi sanato dall'opposizione proposta in virtù del principio di raggiungimento dello scopo *ex* artt. 156 – 160 cpc (Cass. 19218/07, 13625/04);

Ritenuto quindi nel merito, ad una prima e sommaria delibazione degli atti quale è necessariamente quella propria della presente fase e fatta salva ogni valutazione definitiva, che:

- in particolare dai docc. 30, 43 e 51 sottoscritti dalle controparti o comunque alle stesse riconducibili, allo stato appare che i hanno commissionato lavori in variante, ulteriori e differenti rispetto a quelli oggetto dell'offerta economica del 20.02.2014;
- tutte le ulteriori fatture emesse dall'appaltatore recano la medesima dicitura "*lavori di ampliamento della v/s abitazione sita in Treiso in località Materiale mano d'opera*" e la medesima intestazione "*Emanuele & Mary Elizabeth* – di cui alla fattura n. 6/15 azionata con il procedimento monitorio (docc. da 52 a 61 e non solo non sono state contestate dai committenti in punto genericità delle opere indicate ovvero quanto all'indicazione del soggetto



- destinatario, ma anzi sono state regolarmente saldate, come dedotto e non contestato;
- nonostante il sollecito del dicembre 2017 (doc. 62) la fattura n. 6/15 non è stata fatta oggetto di contestazione in momento antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo;
 - i _____ implicitamente sembrano riconoscere, ad una valutazione *prima facie* degli atti, la realizzazione di opere extra preventivo, posto che gli stessi rappresentano l'avvenuta corresponsione di un importo ben maggiore rispetto a quello del prefato accordo, senza tuttavia esplicitare le ragioni di detta condotta, di per sé priva di causa;
 - Mary Elizabeth _____ che pur non ha sottoscritto l'accordo del 20.02.2014, ha firmato la richiesta di rilascio di permesso di costruire del 3.03.2014 (doc. 7) e del permesso in variante del 2.06.2014 (doc. 43) ha ammesso di avere a sue mani il preventivo del 20.02.2014, ha preso posizione nel merito, eccedendo l'estinzione dell'obbligazione di pagamento discendente da un accordo cui si era rivendicata estranea, ha rappresentato l'intervenuta corresponsione, in misura addirittura maggiore rispetto a quanto concordato per iscritto, del corrispettivo dell'appaltatore;
 - il disconoscimento della conformità agli originali dei documenti del _____ effettuato dagli attori oppositori all'udienza del 3.04.2019 appare del tutto generico e quindi processualmente influente;

Ritenuto doversi pertanto concedere provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;

Ritenuta l'opportunità, in ragione della materia del contendere, della qualità delle parti, dell'importo oggetto di ingiunzione, di quanto allo stato appare risultare da atti e documenti, e tenuta ovviamente salva ogni valutazione definitiva di merito, anche in senso difforme, di formulare alle parti la seguente proposta *ex art. 185 bis cpc*:

- le parti attrici in opposizione, senza nulla riconoscere nel merito ed esclusivamente *pro bono pacis*, corrisponderanno al convenuto opposto la complessiva somma di euro 16.000,00 *omnia* (di cui: euro 2.000,00 a titolo di contributo spese legali);
- il convenuto accetterà tale somma e rinuncerà al decreto ingiuntivo n. 257/18;
- le parti si daranno reciprocamente atto di non avere nulla più a pretendere l'una dall'altra per quanto concerne la presente controversia;
- le spese di lite si intenderanno nel resto integralmente compensate;

Evidenziato alle parti che l'accoglimento della proposta ovvero la definizione altrimenti transattiva del procedimento consentirebbe, da un lato, di porre immediata fine ad una vicenda giudiziaria astrattamente suscettibile di protrarsi nei successivi gradi di giudizio e di evitare, oltre all'intrinseca ed obiettiva alea di causa sussistente in capo ad entrambe, i costi indefettibilmente connessi al prosieguo del giudizio e, dall'altro lato, di ottenere una soddisfazione immediata, per quanto parziale, della pretesa creditoria dedotta in giudizio, scongiurando l'incertezza e l'onerosità di procedure esecutive finalizzate alla riscossione coattiva del credito;



Fatto presente che la proposta del Giudice, pur essendo effettuata allo stato degli atti e lasciando pertanto impregiudicata ogni valutazione definitiva che si riserva al merito, costituisce una proposta ponderata, che le parti sono invitate a tenere in considerazione, anche alla luce delle conseguenze processuali ed economiche che il mancato accoglimento della stessa comporta (artt. 91 – 96 cpc), e che in ogni caso rimane naturalmente salva la possibilità delle stesse, in ossequio alla loro libertà negoziale, di prevedere forme alternative e/o integrative di conciliazione, anche con abbandono della lite ai sensi dell'art. 309 cpc;

Vista la richiesta dei termini istruttori e ritenuto di riservarsi sulla stesa all'esito della verifica in ordine alla prefata proposta ovvero di altre soluzioni transattive della vertenza;

Visto il corposo numero di documenti prodotti dal convenuto con la comparsa di costituzione;

PQM

concede provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 257/18;

formula la proposta *ex art. 185 bis* cpc di cui alla parte motiva;

fissa, per la verifica in ordine all'accettazione della proposta e per il tentativo di conciliazione, l'udienza del 2.07.2019 ore 10.45, cui convoca le parti personalmente ovvero procuratori delle stesse muniti di procura speciale a transigere;

dispone che a detta udienza il convenuto depositi copia cartacea di cortesia dei documenti prodotti con la comparsa di costituzione;

riserva al fallimento di ogni tentativo transattivo la concessione dei termini *ex art. 183 co. 6* cpc.

Si comunichi.

Asti, 23 aprile 2019

Il Gi
dott.ssa Marta Caineri

